



PROP 22408 / 2025

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE PER L'ACCESSO AL REFERENDUM CONSULTIVO AI CITTADINI DI ETÀ MAGGIORE DI 16 ANNI

Il Consigliere Simone Fissolo

PREMESSO CHE

La partecipazione attiva dei cittadini alla vita democratica rappresenta un elemento fondante della qualità della democrazia nonché un veicolo per favorire l'inclusione sociale e il senso di appartenenza alla comunità;

Secondo il rapporto Istat sul Bes (Benessere equo e sostenibile), nel 2024 il 59,6% della popolazione di 14 anni e più dichiara di aver svolto almeno un'attività di partecipazione civica e politica come parlare di politica, informarsi dei fatti della politica italiana, leggere o postare opinioni sul web e partecipare online a consultazioni o votazioni;

Sempre secondo la rilevazione Istat del 2023, la partecipazione si è dimezzata nell'arco di poco più di venti anni: nel 2001 il 6,2% delle persone sopra i 14 anni aveva partecipato ad almeno un comizio nell'ultimo anno, mentre nel 2023 questa percentuale è scesa al 2,8%, meno della metà. Per quanto riguarda la partecipazione ai cortei, l'adesione è scesa dal 4,9% al 2,9%;

In base ai dati di Anci Giovani, nel 2023 gli amministratori comunali under 35 in Italia erano 19.596, rappresentando il 18% del totale. Di questi, 341 erano sindaci e 486 vicesindaci. La maggioranza dei giovani amministratori ricopriva il ruolo di consigliere comunale (15.515), seguiti dagli assessori (3.067) e dai Presidenti del Consiglio comunale (187). Il livello di istruzione risultava più elevato tra i giovani amministratori, con il 43% in possesso di una laurea, rispetto al 36% dei colleghi più anziani;

L'età media dei parlamentari italiani membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica è attualmente di 51,2 anni;

La sfiducia nei confronti dei partiti è costante tra le diverse generazioni: secondo una rilevazione effettuata dall'Istat sulla partecipazione nel 2023, il livello di fiducia nei partiti politici e nel parlamento è pari a 3,5 su 10, tanto nei giovani, quanto tra gli adulti;

Non è corretto, tuttavia, dire che i giovani sono lontani dalla politica: infatti, essi la considerano uno

strumento essenziale per cambiare il Paese e cercano spazi di partecipazione politica, ma il 74% di essi dichiara che parteciperebbe più volentieri alla politica se ci fossero più giovani tra i protagonisti politici.

OSSERVATO CHE

La Costituzione della Repubblica Italiana, all'art. 1, sancisce che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione stessa, sottolineando l'importanza della partecipazione democratica di tutti i cittadini;

L'art. 48 della Costituzione riconosce a tutti i cittadini maggiorenni il diritto di voto, ma non impedisce che forme di partecipazione politica e amministrativa possano essere estese a soggetti di età inferiore, nei limiti e modi definiti dalla legge;

Lo Statuto della Città di Torino attualmente in vigore, limita ancora l'accesso ad alcuni strumenti di partecipazione attiva (le proposte di deliberazione di iniziativa popolare e i referendum consultivi, abrogativi e propositivi) ai cittadini residenti che abbiano compiuto i 18 anni di età;

I cittadini residenti a Torino che hanno raggiunto l'età di 16 anni possono sottoscrivere petizioni e presentare interpellanze del cittadino, ma non possono presentare petizioni né esercitare formalmente gli altri strumenti di partecipazione;

Nei comuni di Firenze, Genova e Napoli, è possibile la partecipazione al voto nel referendum consultivo ai cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età (a Firenze possono partecipare anche al referendum propositivo);

Il Comune di Firenze ha, inoltre, approvato la risoluzione 2021/00426 che invita il Parlamento a:” *legiferare previa occorrendo la modifica dell'art.48 Cost. e in modifica del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223 e successive modificazioni, per consentire a coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età il diritto di voto ai fini dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale nel proprio Comune di residenza*”;

Mentre il Comune di Milano ha ampliato ai sedicenni la possibilità di presentare o sottoscrivere le petizioni;

In Austria, invece, Vienna ha esteso l'accesso alle consultazioni popolari e alle petizioni ai cittadini a partire dai 16 anni, accompagnando questa estensione con un programma formativo volto a garantire una partecipazione giovanile strutturata e consapevole;

Nel 2014, la Scozia ha consentito la partecipazione al referendum sull'indipendenza della Scozia dal Regno Unito, ai cittadini di età superiore ai 16 anni, estendendo poi questo diritto anche alle elezioni nazionali del 2015. I dati hanno evidenziato che il 75% dei sedicenni e diciassettenni ha votato al referendum, rispetto al 60% dei giovani tra i 18 e i 24 anni;

La concessione del diritto di voto agli scozzesi dai 16 anni in su ha favorito un aumento dell'iscrizione dei giovani ai partiti politici, contribuendo così a una maggiore considerazione delle loro istanze all'interno delle forze politiche e a una crescente attenzione da parte dei media verso le problematiche giovanili;

Nel 2024, infine, il Belgio ha permesso a tutti i cittadini residenti di età pari o superiore ai sedici anni di votare alle elezioni per il Parlamento europeo;

CONSIDERATO CHE

Il Comune di Torino ha già promosso esperienze di partecipazione giovanile, come il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, che ha coinvolto attivamente studenti delle scuole elementari e medie inferiori nel processo democratico, rappresentando un importante esempio di educazione civica e cittadinanza responsabile;

Considerata la necessità di promuovere la cittadinanza attiva e consapevole fin dalla giovane età, si rende necessario modificare lo Statuto della Città di Torino per estendere formalmente a tutti i cittadini residenti dai 16 anni in su l'accesso a più strumenti di partecipazione attiva;

La modifica dello Statuto Comunale in materia di partecipazione attiva rappresenta un'evoluzione naturale e necessaria per allineare Torino alle migliori pratiche nazionali ed europee;

L'estensione dei diritti di partecipazione deve essere accompagnata da adeguate azioni di informazione, formazione e supporto per assicurare che i giovani cittadini possano esercitare tali diritti in modo consapevole e responsabile.

Tutto ciò premesso,

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

LE CONSIGLIERE ED I CONSIGLIERI

Dato atto che fra i pareri di cui all'articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si attesta che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

PROPONGONO AL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla base delle motivazioni espresse,
di approvare la seguente modifica del vigente Statuto della Città di Torino, come da prospetto presentato come allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Eliminare nell'articolo 16 comma 3 i termini: "comma 1" estendendo in tal modo la possibilità di diritto di voto ai cittadini con 16 anni come si prevede nel comma 2 dell'articolo 8 del medesimo Statuto.

Di dare atto che è da ritenersi abrogata qualsiasi disposizione regolamentare in contrasto con la normativa approvata con il presente provvedimento;

Di dare atto che la presente deliberazione diventerà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua

pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134 comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

26/02/2026

IL CONSIGLIERE

Firmato digitalmente da Simone Fissolo

ALLEGATO A

TESTO IN VIGORE	MODIFICHE PROPOSTE
Articolo 16 - Referendum consultivi 1. Sono previsti referendum consultivi nelle materie di competenza del Consiglio Comunale. 13 2. Il referendum consultivo è deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dell'insieme delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati. 3. Hanno diritto di voto i soggetti titolari dei diritti di partecipazione, di cui all'articolo 8 comma 1, che non si trovino nelle condizioni di esclusione dall'elettorato passivo a causa di sentenza che la comporti. 4. Non può essere indetto in materia di tributi locali e di tariffe, su provvedimenti amministrativi a contenuto legislativamente vincolato o meramente esecutivi e non può svolgersi su oggetti che siano già stati sottoposti a consultazione referendaria nell'ambito della medesima tornata amministrativa. 5. Il Regolamento disciplina i termini, le modalità e le procedure del referendum consultivo.	Articolo 16 - Referendum consultivi 1. Sono previsti referendum consultivi nelle materie di competenza del Consiglio Comunale. 13 2. Il referendum consultivo è deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dell'insieme delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati. 3. Hanno diritto di voto i soggetti titolari dei diritti di partecipazione, di cui all'articolo 8 comma 1, che non si trovino nelle condizioni di esclusione dall'elettorato passivo a causa di sentenza che la comporti. 4. Non può essere indetto in materia di tributi locali e di tariffe, su provvedimenti amministrativi a contenuto legislativamente vincolato o meramente esecutivi e non può svolgersi su oggetti che siano già stati sottoposti a consultazione referendaria nell'ambito della medesima tornata amministrativa. 5. Il Regolamento disciplina i termini, le modalità e le procedure del referendum consultivo.